



## **Regolamento comunale per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza**

**Approvato con deliberazione consiliare n.18 del 15.05.2019**

## Indice generale

Art. 1 – Finalità e definizioni.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza. .	4
Art. 4 – Notificazione.....	6
Art. 5 – Responsabile della protezione dei dati.....	6
Art. 6 – Figure del trattamento.....	6
Art. 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	7
Art. 8 – Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati.....	9
Art. 9 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.....	9
Art. 10 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	9
Art. 11 – Diritti dell'interessato.....	10
Art. 12 – Procedure per l'accesso alle immagini.....	11
Art. 13 – Sicurezza dei dati.....	12
Art. 14 – Istituti scolastici.....	13
Art. 15 – Il deposito dei rifiuti.....	13
Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati.....	13
Art. 17 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	14
Art. 18 – Comunicazione dei dati.....	14
Art. 19 – Tutela.....	14
Art. 20 – Provvedimenti attuativi.....	14
Art. 21 - Disposizioni generali.....	14
Art. 22 - Modifiche regolamentari.....	15

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di Meda, gestito ed impiegato dall'Ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla loro riservatezza ed all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali formatosi presso l'Ufficio della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e di interesse dei cd. “droni”, riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
- b) per **“trattamento”**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per **“dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (cd. interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere individuata, direttamente o indirettamente, tramite un identificativo quale il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Meda, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **“persona autorizzata”**, il dipendente o l'incaricato esterno autorizzato al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **“dato anonimo”**, il dato che originariamente, a seguito di inquadratura o a seguito di

- trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**limitazione**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per “**GDPR**”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. Si rinvia inoltre a quanto previsto ai sensi dell’art. 4 del GDPR e art. 3 Direttiva (UE) 2016/680.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali attivato nel territorio del Comune di Meda, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza e collegato all’Ufficio di Polizia Locale.
2. L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni informatiche e nel rispetto dei principi di: liceità, quale osservanza della normativa; proporzionalità; finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti; necessità, quale esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

### **Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di impianti di videosorveglianza costituito da:
- una rete di telecamere per la videosorveglianza di contesto mediante telecamere fisse o a brandeggio;
  - una rete di telecamere di lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
  - telecamere mobili per lettura e riconoscimento targhe posizionate su veicoli di servizio della Polizia Locale;
  - telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di Polizia Giudiziaria;
  - telecamere mobili posizionate a bordo dei veicoli di servizio della Polizia Locale;
  - telecamere mobili tipo body cam posizionate in modo visibile in dotazione al personale di Polizia Locale;
  - telecamere mobili installate su Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), comunemente chiamati “droni”.
2. Salvo i casi previsti dalle legge, cartelli informativi avviseranno i cittadini della presenza delle telecamere; nel caso dell’attivazione delle cd. *body cam*, il cittadino dovrà essere informato oralmente delle registrazioni audiovisive.
3. Le finalità istituzionali degli impianto di videosorveglianza, conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Meda dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalle Leggi e Regolamenti Regionali nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali, sono indicate nei seguenti ambiti generali:
- protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o la repressione dei reati commessi dai soggetti pubblici, la razionalizzazione ed il miglioramento dei servizi al pubblico volti

anche all'accrescimento della sicurezza degli utenti;

- tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare sia i comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e comportano un decadimento della qualità urbana, sia i pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo altresì le fasce più deboli della popolazione;
- vigilanza sul traffico e ricostruire la dinamica degli incidenti stradali, anche mediante le telecamere di "lettura targhe";
- rilevazione delle infrazioni e degli illeciti di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti, soltanto qualora non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
- rilevazione delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, al fine di consentire l'intervento degli operatori;
- acquisizione di prove nel quadro delle competenze e deleghe attribuite dalla Legge, al fine di consentire la riproduzione video dei fatti rilevanti ai fini del presente articolo e dei quali si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi e non siano stati visualizzati dall'operatore nel momento della loro realizzazione;
- rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni commesse dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge.

4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le videoriprese, che interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata dalle videocamere e non vengono trasmessi in Paesi terzi.

5. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

6. Gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati per finalità statistiche solo se consistenti nella raccolta aggregata dei dati, per motivazioni di interesse pubblico e senza identificazioni di comportamenti individuali. Non possono invece rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, che non possono essere registrati, se invasivi della sfera di autodeterminazione dell'interessato ed eccedenti rispetto alle finalità ed ai principi richiamati dal Codice della privacy (come i rilevamenti biometrici o la voce).

7. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

8. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto

tecnicamente possibile. Le riprese da postazioni fisse potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

9. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge ordinariamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione, garantendone la sicurezza negli ambienti limitrofi alle scuole, a parchigioco ed altri luoghi di aggregazione. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 4 – Notificazione**

1. Il Comune di Meda, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e regolamenti.

2. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A tale proposito, a norma di legge, non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, qualora riguardino immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

### **Art. 5 – Responsabile della protezione dei dati**

1. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è individuato dall'Ente interessato.

### **Art. 6 – Figure del trattamento**

A) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Meda al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B) Responsabile interno del trattamento

- Responsabile del Comando la Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

- I compiti affidati al Responsabile interno devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

- Il Responsabile interno designa per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento ed autorizzate al materiale trattamento dei dati personali, ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

- Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Il titolare individua diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali, ad esempio, registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom.

- Il Responsabile interno provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti, le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali, ad esempio, la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom.

- Il Responsabile interno custodisce le chiavi degli armadi di rete e del pannello server situati nell'ufficio della Polizia Locale.

- Gli incaricati sono individuati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia per il trattamento e la sicurezza dei dati. Agli stessi sono affidati compiti specifici e indicate le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

- Il Responsabile interno e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

C) Responsabile esterno ex art 28 GDPR

- Il responsabile esterno del trattamento è la ditta installatrice e responsabile della manutenzione dell'impianto.

- Il titolare può nominare, qualora necessario, altri responsabili esterni ex art 28 GDPR.

- I rapporti con i responsabili esterni sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Art. 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che siano compatibili con tali scopi, esatti ed aggiornati se necessario;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 7;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui all'art. 3, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere digitali fisse e dome dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e sono dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale presso l'ufficio di Polizia Locale.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, se non funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale o disco fisso. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la sala di controllo non è presidiata da operatori.

5. Il presidio dei monitors non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni modo per un periodo non superiore a quello indicato dal comma 7.

7. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana ed il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini registrate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

8. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, deve essere presentata una preliminare richiesta al Garante e comunque deve essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata da una specifica esigenza di sicurezza, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente formulata dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

9. La trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless e cavi deve



essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

10. Viene stabilito che il sistema impiegato debba essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

### **Art. 8 – Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati**

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5 GDPR, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione di impatto.

### **Art. 9 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile interno della videosorveglianza deve provvedere a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. L'apparato di videosorveglianza può essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

5. Nel caso in cui gli organi delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

### **Art. 10 – Informazioni rese al momento della raccolta**

1. In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 Aprile 2010, il Comune di Meda si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: **“Area Videosorvegliata – la registrazione viene**

## **effettuata da Polizia Locale per fini di Sicurezza”.**

2. Il Comune di Meda si impegna a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali.
3. Gli interessati devono essere sempre informati quando si apprestano ad accedere ad una zona videosorvegliata, anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, individuato dalle normative.
4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli.
5. Il supporto con l'informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
6. Ove richiesto il titolare, anche per il tramite di un incaricato, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 GDPR.

### **Art. 11 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato può esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dalla normativa in materia, dietro presentazione di istanza al titolare, e nello specifico ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.
7. Il Responsabile interno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
8. In riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Al contrario l'interessato ha sempre diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

### **Art. 12 – Procedure per l'accesso alle immagini**

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati indicato nell'informativa.
2. L'istanza, secondo il modello predisposto, deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si riferisca.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente deve fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, come l'attività svolta durante le riprese e la precisa motivazione documentata.
4. Deve essere data formale comunicazione al richiedente nel caso in cui le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione.
5. Nel caso manchino le indicazioni di cui ai commi 1 e 3 ovvero siano insufficienti per permetterne il reperimento delle immagini, deve essere data comunicazione al richiedente.
6. A norma di legge, le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia-querela, dandone comunicazione al privato che ha presentato la richiesta.

### **Art. 13 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nell'ufficio di Polizia Locale, dove sono presenti i monitors, il software installato su apposito e indipendente personal computer ed il server.
2. L'utilizzo degli strumenti è consentito oltre al titolare, soltanto al personale in servizio della Polizia Locale, che sia stato debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto ed all'uopo incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato.
3. Gli strumenti di archiviazione delle immagini vengono fisicamente ubicati in luoghi che garantiscano il necessario livello di protezione da intrusioni non autorizzate.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo così al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini, fermo restando che il Comune e le figure individuate come Responsabile non sono responsabili di mancate registrazioni per cause a essi non imputabili o prevedibili.
5. Devono essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
6. Le misure minime di sicurezza devono rispettare i seguenti principi:
  - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti richiamati nei commi precedenti devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano loro di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, le operazioni di propria competenza le quali devono essere annotate su apposito registro.
  - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
  - c) in caso di copie di immagini registrate su supporti informatici per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 8, l'operatore deve numerare ed indicare la data sul supporto, provvedendo a custodirlo in una cassetta di sicurezza munita di serratura e annotando sul registro dati anonimi e numero assegnato, per l'eventuale successiva trasmissione alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione;
  - d) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione delle registrazioni, anche in forma automatica, allo scadere del termine previsto;
  - e) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se sia indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e sempre in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
  - f) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice

penale;

g) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

#### **Art. 14 – Istituti scolastici**

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso gli istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, può essere ammesso l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

#### **Art. 15 – Il deposito dei rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è consentito con riferimento alle attività di controllo ed accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose se non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultino inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Comune si può avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di zone soggette a frequenti abbandoni, su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere.

4. Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno, il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

5. Le immagini comunque non possono essere conservate per un periodo superiore a quello già individuato nel presente regolamento.

#### **Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2. È priva di effetti la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lett. b) del comma precedente o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

#### **Art. 17 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. Per quanto concerne i limiti di utilizzabilità dei dati personali, si rimanda al GDPR, alla legislazione nazionale ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

#### **Art. 18 – Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Meda a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

### **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 19 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

#### **Art. 20 – Provvedimenti attuativi**

1. Il Responsabile della protezione dei dati è competente per l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti l'approvazione di progetti di impianti di videosorveglianza, implementazione di telecamere, siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

#### **Art. 21 - Disposizioni generali**

1. Copia del presente Regolamento deve essere depositato presso l'ufficio della Polizia Locale

di Meda, a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, e deve essere trasmesso alla Prefettura competente per territorio.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

## **CAPO V MODIFICHE**

### **Art. 22 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento devono essere sempre aggiornati da parte del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione consiliare competente, nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.

## Appendice normativa

Le principali disposizioni normative cui si conforma il presente Regolamento sono:

- Costituzione della Repubblica italiana;
- D. lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D.l. 23 febbraio 2009, n. 11 , recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, 8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (cd. GDPR);
- Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.